



COMUNE DI POCENIA

Provincia di Udine



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI AD ESPERTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 117 del 16/10/2008 esecutiva dal 16/10/2008

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo
 - Articolo 2 - Presupposti per il conferimento
 - Articolo 3 - Selezione degli esperti mediante procedure comparative
 - Articolo 4 - Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative
 - Articolo 5 - Formalizzazione dell'incarico
 - Articolo 6 - Norme procedurali e pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi
 - Articolo 7 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico
 - Articolo 8 - Norma finale
-

Articolo 1 – Oggetto, finalità ambito applicativo

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento, da parte dell'Amministrazione,:
 - di incarichi professionali e di collaborazione individuali mediante la stipula di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti esterni di “particolare e comprovata specializzazione anche universitaria”, per esigenze a cui non è possibile fare fronte con il personale in servizio, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. successive, dall'art. 110, comma 6 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dai commi nn.. 56 e 57 dell'articolo 3 della Legge n. 244 del 24/12/2007 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il conferimento degli incarichi suindicati deve avvenire nel rispetto dei principi di libera prestazione di servizi, di non discriminazione , di uguaglianza di trattamento, di trasparenza e di proporzionalità. (Trattato CE art.. 28,43,49)
3. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione della spesa per incarichi a soggetti esterni, il contenimento degli stessi ed il loro monitoraggio. Il limite massimo della spesa annua per gli incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo.
In tale tetto di spesa non si computano le spese derivanti dal conferimento di incarichi finanziati mediante l'utilizzo di trasferimenti provenienti da altri Enti nell'ambito di progetti di interesse pubblico.
Nelle more dell'adozione annua della deliberazione di approvazione del bilancio di previsione il tetto di spesa rimane fissato nell'importo iscritto a bilancio nell'anno precedente.
4. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di conferimento di incarichi individuali, esercitati in forma di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi degli artt. 2222 e 2230 C.C. e s.m.i. successive, aventi ad oggetto prestazioni altamente qualificate affidate a:
 - a) soggetti esercenti attività professionale necessitanti o meno di abilitazione e individuabili come titolari di Partita Iva, od a Soggetti esercenti l'attività in via occasionale;
 - b) soggetti esercenti l'attività mediante prestazioni di natura continuativa od occasionale, caratterizzate dal potere di coordinamento dell'Amministrazione.
5. Restano esclusi gli incarichi conferiti:
 - per assolvere adempimenti obbligatori per legge;
 - per il patrocinio dell'Amministrazione;
 - per la rappresentanza in giudizio, l'assistenza e la domiciliazione;

- per l'esecuzione di opere o attività nel campo artistico, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Articolo 2 – Presupposti per il conferimento

1. Per esigenze cui non è possibile fare fronte con il personale in servizio, l'Amministrazione può conferire incarichi individuali ad esperti di "particolare e comprovata specializzazione anche universitaria", in presenza dei presupposti sottoelencati:
 - a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione conferente ad obiettivi e progetti specifici e determinati, evitando genericità e ripetitività o continuità delle prestazioni;
 - b) l'Amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno. L'accertamento deve essere effettuato dal Responsabile del procedimento interessato, attraverso la puntuale verifica della possibilità da parte delle professionalità interne in grado di adempiere all'incarico. E' equiparata all'assenza l'impedimento delle professionalità interne dovute a ragioni d'urgenza o particolare complessità dell'incarico.
 - c) la prestazione deve essere di natura temporanea ed altamente qualificata;
 - d) devono essere preventivamente determinati la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della prestazione, nonché penali per ritardata esecuzione, oltre alle cause ed alle formalità per la risoluzione anticipata del rapporto in questione;
 - e) devono essere acquisiti eventuali pareri preventivi richiesti da disposizioni legislative e/o regolamentari;
 - f) deve essere acquisita la preventiva attestazione, da parte del Responsabile del Settore Servizi finanziari, circa il rispetto del limite di spesa e l'esistenza della copertura finanziaria.
2. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti stabiliti, di cui al comma precedente, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.

Articolo 3 – Selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. L'Amministrazione procede alla selezione degli esperti esterni a cui conferire incarichi professionali mediante procedure comparative mediante specifici avvisi pubblici pubblicati sul sito internet istituzionale e all'Albo Pretorio dell'Ente, nei quali sono evidenziati:
 - l'oggetto e le modalità di esecuzione dell'incarico professionale;
 - il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
 - la sua durata;
 - il compenso previsto;
 - le professionalità richieste

- i criteri e le modalità selettive;
2. Sono considerati Soggetti esterni anche i dipendenti di altre Pubbliche Amministrazioni.

Articolo 4 – Criteri per la selezione degli esperti mediante procedure comparative

1. Il Dirigente competente, al fine di procedere al conferimento di un incarico, è tenuto ad adottare la determinazione a contrarre prevista dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, con la quale, oltre a dare conto dei presupposti che hanno determinato la necessità di ricorso a soggetto esterno, deve essere approvato lo schema di convenzione o disciplinare di incarico con la specificazione degli elementi essenziali di cui al precedente art. 3, e con l'indicazione che la modalità di scelta del contraente tramite avviso pubblico di selezione.
2. Il Dirigente competente procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali o di collaborazione, valutando, in termini comparativi, gli elementi curriculari, le proposte operative e le proposte economiche, sulla base di criteri prestabiliti fra cui, a titolo esemplificativo, si possono citare:
 - a) esame dei titoli posseduti e delle esperienze di lavoro inerenti le attività oggetto dell'incarico anche precedentemente maturate presso l'Ente conferente richiedendo eventualmente colloqui di approfondimento;
 - b) abilità professionali riferibili allo svolgimento dell'incarico;
 - c) caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dall'illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell'incarico;
 - d) riduzione della tempistica di realizzazione delle attività professionali;
 - e) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall'Amministrazione;
3. Resta inteso che, in relazione alla peculiarità dell'incarico, l'Amministrazione può definire ulteriori criteri di selezione.
4. Della procedura di valutazione si redige un verbale, da conservare agli atti del Settore conferente.
5. Di norma, si procederà all'affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa tenendo conto, oltreché del prezzo proposto, dell'esperienza acquisita nel settore di interesse o in settori simili, e del merito tecnico, come risultanti dal curriculum professionale e dall'indicazione delle modalità di espletamento dell'incarico (ad es. tempistica). Si potrà, tuttavia, procedere all'affidamento con il criterio del prezzo più basso per prestazioni di modesto importo e/o di non eccessiva difficoltà tecnica. Ove ritenuto opportuno, al fine di meglio valutare le competenze dei concorrenti, può essere previsto anche un colloquio cui ammettere tutti i concorrenti, ovvero solo quelli che presentano le professionalità maggiormente corrispondenti all'attività oggetto dell'incarico da conferire.

Articolo 5 – Formalizzazione dell'incarico

1. L'Amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore;

2. il disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata:
 - della durata che deve essere commisurata all'entità dell'attività. E' ammessa proroga per esigenze sopravvenute e con atto motivato;
 - del luogo di espletamento dell'incarico;
 - dell'oggetto che deve rispondere ad obiettivi e progetti specifici dell'Amministrazione conferente;
 - delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali. In particolare, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa possono disporre forme di coordinamento da parte dell'Amministrazione committente; non possono, tuttavia, prevedere termini di orario o vincoli di subordinazione;
 - del compenso correlato all'utilità derivante all'Amministrazione, ed in ogni caso proporzionato alla qualità e quantità del lavoro eseguito. Per la sua determinazione si tiene conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga professionalità, anche sulla base dei vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

Articolo 6 - Norme procedurali e pubblicizzazione dell'affidamento degli incarichi

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i., i provvedimenti di incarico per collaborazioni, consulenze, studi e ricerche sono pubblicati, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, sul sito web dell'Ente e degli stessi viene data notizia anche attraverso altri mezzi di comunicazione, ad es. mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune.
2. A tale fine gli atti ed i provvedimenti sono trasmessi, a cura del Responsabile del procedimento, all'ufficio deputato alla gestione del sito Web e all'ufficio deputato alla gestione dell'Albo Pretorio entro 3 giorni dalla loro adozione e pubblicati entro i successivi 3 giorni lavorativi. I provvedimenti rimangono pubblicati per la durata di sei mesi e la loro efficacia decorre dalla data di pubblicazione sul sito ai sensi dell'art. 3, comma 18, della Legge n. 244/2007.
3. Gli stessi atti se riferiti a studi, ricerche o collaborazioni e se di importo superiore a euro 5.000,00 ai sensi dell'articolo 1 comma 173 della legge 266/2005, debbono essere inviati, a cura del Servizio Finanziario, entro 2 mesi dalla loro adozione, alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.
4. Per gli adempimenti previsti a seguito della istituzione della Anagrafe delle prestazioni, ai sensi dell'art 1 comma 127 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e s.m.i, e dell'art. 53 comma 14 del Dec. Lgs. 165/201, sono formati e pubblicati semestralmente sul sito Web dell'Amministrazione, gli elenchi contenenti tutti gli incarichi esterni conferiti. Gli elenchi debbono contenere il nominativo, l'indicazione della ragione degli incarichi e dell'ammontare dei compensi corrisposti nel semestre. Tali elenchi restano pubblicati sul sito web dell'amministrazione per il semestre successivo e sono trasmessi al Dipartimento della Funzione Pubblica con le modalità previste dal medesimo.

5. In caso di incarichi affidati mediante collaborazioni coordinate e continuative, la determinazione divenuta esecutiva dovrà inoltre essere inviata all'Ufficio Personale per la comunicazione al Centro per l'impiego almeno tre giorni prima dell'instaurazione del rapporto.
6. Qualora l'incarico venga conferito a persone che provengano da Amministrazioni Pubbliche, al fine della verifica dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 1, commi 123 e 127, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs.vo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, l'Amministrazione è tenuta inoltre a comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'amministrazione di appartenenza i compensi erogati nell'anno precedente.

Articolo 7– Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. L'Amministrazione verifica il corretto svolgimento dell'incarico, in particolare quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo;
2. L'Amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati dello stesso, acquisendo una relazione od un riscontro puntuale al riguardo qualora l'oggetto della prestazione non si sostanzii già nella produzione di studi, ricerche o pareri.

Articolo 8 – Norma finale

- 1 Il presente regolamento sostituisce ogni eventuale e difforme disposizione in materia di incarichi esterni contenuta nel vigente regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
- 2 Il presente regolamento viene altresì trasmesso alla Corte dei Conti entro 30 gg. dall'adozione per il controllo previsto ex lege.